

BILANCIO

Sull'omessa e sulla non ragionevole svalutazione dei crediti

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Come noto, il fondo svalutazione crediti rettifica l'importo dei crediti e questo avviene perché esiste la possibilità che il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali. **La stima relativa alla determinazione dello stesso risulta essere più complessa nel momento in cui le previsioni riguardano la probabilità che il credito sia a rischio ovvero la probabilità che il medesimo sia inesigibile.** Si noti che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 6 del D.Lgs. 139/2015, *"le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale"*. Pertanto, tuttora, per i soggetti sopra citati, il criterio di valutazione relativo ai crediti **rimane il valore di presumibile realizzo**.

Sorge, quindi, in capo al soggetto che determina la stima in questione una sorta di discrezionalità che porta, se effettuata in maniera errata, a dare **una visione non corretta ai fornitori ed agli istituti di credito** per quanto concerne **la solidità patrimoniale e finanziaria della società**.

Il **principio contabile OIC 15** concernente **i crediti**, nella edizione del giugno 2014, stabilisce che il fondo svalutazione crediti ha come finalità quella di far fronte alle perdite su crediti in bilancio; pertanto, il fondo è determinato tramite l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto.

Il documento prosegue affermando: *"le stime devono pertanto **basarsi su presupposti ragionevoli**, utilizzando tutte le informazioni disponibili, al momento della valutazione, sulla situazione dei debitori, sulla base dell'esperienza passata, della corrente situazione economica generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che incidono sui valori alla data del bilancio"*.

Secondo la sentenza della **Cassazione 9218 del 2011**, gli amministratori, attraverso la disposizione volta a considerare i crediti secondo il presumibile valore di realizzazione, **non si trovano in una situazione di discrezionalità assoluta**. Ciò vuol dire che gli stessi sono tenuti a:

- effettuare una valutazione fondata sulla situazione concreta secondo principi di razionalità;
- iscrivere in bilancio i crediti liquidi ed esigibili e non soltanto quelli semplicemente sperati;
- iscrivere in bilancio nella minor misura, data dal prudente apprezzamento, i crediti di dubbia o difficile esazione.

Una ulteriore considerazione opportuna è inoltre quella relativa all'effettuazione da parte degli amministratori di un'analisi **sulla situazione patrimoniale ed economica del debitore** e della sua solvibilità, come sentenzia la pronuncia della **Cassazione 5450 del 2015**. La medesima afferma che è onere degli amministratori:

- adottare il criterio di valutazione *de quo* alla stregua del canone generale della ragionevolezza della valutazione (o svalutazione) operata, **con prudente apprezzamento della situazione patrimoniale ed economica del debitore e della sua solvibilità**;
- esprimere una **prognosi "ex ante"** circa il grado di probabilità del futuro adempimento, pieno e tempestivo, del debitore;
- considerare il valore nominale dei crediti quale un mero parametro, da correggere prudenzialmente tenendo conto di tutti i suoi caratteri "*e latere debitoris*", a prescindere dalla sfera giuridica del creditore.

La **recente versione in bozza del principio contabile OIC 15**, datata marzo 2016, all'interno del paragrafo "*Stima delle svalutazioni dei crediti valutati al costo ammortizzato e dei crediti non valutati al costo ammortizzato*", cita l'indicatore rappresentato dalle **significative difficoltà finanziarie** del debitore quale segnale atto a far ritenere probabile che un credito abbia perso valore, ma enuclea anche:

- la violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
- la concessione effettuata dal creditore al debitore in ragione della difficoltà finanziaria di quest'ultimo.

Sulla scorta degli interventi argomentati si rende senza dubbio evidente il fatto che **la valutazione debba essere fatta con razionalità**; nonostante ciò si ritiene che risulti difficile esprimersi "*ex-ante*" sul grado di probabilità del futuro adempimento, perché il debitore potrebbe non essere subito adempiente, anche in presenza di una buona situazione patrimoniale ed economica.